

**REGIONE PIEMONTE
CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA"**

**ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSA"**

N. 38/2013

OGGETTO: NOMINA LEGALI DEL CONISA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL CONSORZIO, IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE -U.T.I.M -U.L.C.E.S NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE, SEZ. II, N. 326/2013 - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO.

L'anno duemilatredici, addì ventisette del mese di settembre, alle ore 16.00, nella Sala Riunioni del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa" - Piazza San Francesco n. 4, regolarmente convocato, a norma dell'art. 21, comma 2, dello Statuto Consortile, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del quale sono membri i Sigg.ri:

Dott.ssa Laura MUSSANO	- PRESIDENTE -	PRESENZA SI
Dott. Emanuele BELLAVIA	- VICE PRESIDENTE -	SI
Dott. Nicolò COPPOLA	- COMPONENTE -	NO

Assume la presidenza la Dott.ssa Laura MUSSANO.

Assiste alla seduta il Segretario del Consorzio Dott. Giorgio GUGLIELMO.

Partecipa alla seduta, con voto consultivo, il Direttore del Consorzio, Dott.ssa Anna BLAIS, ai sensi dell'art. 21, comma 4, dello Statuto Consortile.

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la precedente deliberazione n 25/2012 del 27/06/2012 con la quale si autorizzava il Legale Rappresentante del Consorzio a stare e a resistere nel giudizio promosso dall'Associazione "Promozione Sociale", con sede in Torino, via Artisti 36, dalla U.T.I.M –Unione per la tutela degli insufficienti mentali- con sede in Torino, via Artisti 36 e dalla U.L.C.E.S –Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale- con sede in Torino , via Artisti 36, dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare dell'efficacia, della deliberazione dell'Assemblea Consortile n.11/A/2012 del 13/04/2012 avente ad oggetto: *" Programmazione delle attività e dei servizi del Consorzio per l'anno 2012. Definizione linee di indirizzo residue"* e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato;

atteso che in data 18/09/2013 PROT 5684 è stato notificato l'atto di citazione allegato con cui l'Associazione "Promozione Sociale", con sede in Torino, via Artisti 36, la U.T.I.M –Unione per la tutela degli insufficienti mentali- con sede in Torino, via Artisti 36 e la U.L.C.E.S –Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale- con sede in Torino , via Artisti 36, ricorrono al Consiglio di Stato contro il Consorzio per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecutività e l'adozione di altre opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 98 del D.lvo 02/07/2010 n 104, della sentenza n.326/2013 adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, con cui è stato parzialmente respinto il ricorso proposto dall'attuale ricorrente contro l'attuale resistente;

considerato che è necessario costituirsi e resistere nel giudizio promosso con il citato atto per la difesa e la tutela degli interessi del Consorzio, come già statuito dall'Assemblea Consortile con deliberazione n 23/A/2012 del 08/06/2012;

dato atto che nell'assetto organizzativo del Consorzio non è previsto un Ufficio Legale , date le modeste dimensioni dell'Ente;

richiamata la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n 85 del 24/07/2013 con la quale, a seguito di esperimento di procedura pubblica, è stato conferito incarico professionale per assistenza legale e attività di recupero crediti all'Avv. Antonio CICCIA , con studio in Torino, via Susa n 23 ;

richiamato il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato in data 29/07/2013 con l'Avv Antonio Ciccìa, con studio in Torino, via Susa 23, avente ad oggetto anche le prestazioni giudiziali, vale a dire la difesa e rappresentanza dell'Ente in giudizio e una durata triennale;

atteso che l'Avv Antonio Ciccìa è già stato incaricato per la difesa del Consorzio innanzi al Tar mentre , interpellato al riguardo, per la difesa innanzi al Consiglio di Stato , ha prodotto idoneo preventivo per le spese legali di cui al prot. 5736 del 20/09/2013;

preso atto delle sentenze della Cassazione Civile Sez. V, n.14220 del 28.07.2004, del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3988 del 17.07.2002, che riconoscono l'esclusiva competenza dell'organo esecutivo a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

richiamata la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. i), dello Statuto Consortile;

dato atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario;

con votazione unanime favorevole espressa in forma palese

DELIBERA

1) di autorizzare il Legale Rappresentante del Consorzio a stare e a resistere nel giudizio promosso dall'Associazione "Promozione Sociale", con sede in Torino, via Artisti 36, dalla U.T.I.M –Unione per la tutela degli insufficienti mentali- con sede in Torino, via Artisti 36 e dalla U.L.C.E.S –Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale- con sede in Torino , via Artisti 36, dinnanzi al Consiglio di Stato per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecutività e l'adozione di altre opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 98 del D.lvo 02/07/2010 n 104, della sentenza n.326/2013 adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, con cui è stato parzialmente respinto il ricorso proposto dall'attuale ricorrente contro l'attuale resistente;

2) di affidare, per i motivi esposti in premessa, l'incarico professionale ai legali Avv. Antonio CICCIA, con studio in Torino Via Susa n. 23, e al legale Avv Gabriele PIROCCHI , viale Liegi 1 – ROMA , conferendo loro ogni più ampio mandato per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio de quo;

3) di dare mandato al Responsabile del Servizio competente di procedere all'adozione di tutti gli atti gestionali connessi all'incarico legale di che trattasi;

4) di dare atto che sono stati acquisiti sulla presente deliberazione i pareri favorevoli prescritti dalla normativa vigente in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile dell'Area Amministrativa e del Responsabile del Servizio Finanziario;

5) di dichiarare, con separata votazione, resa in forma palese, che registra esito unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.



REGIONE PIEMONTE

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSÀ"

Con.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ" - Piazza S. Francesco, 4 - 10059 SUSÀ (TO)

Tel. 0122 648 501 - Fax 0122 629 335

e-mail: conisa.segreteria@conisa.it - www.conisa.it - Cod. Fisc. 96020760011 - P. IVA 07262140010

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

AVENTE AD OGGETTO: **NOMINA LEGALI DEL CONISA PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL CONSORZIO , IN RIFERIMENTO AL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DELLE ASSOCIAZIONI PROMOZIONE SOCIALE -U.T.I.M -U.L.C.E.S NEI CONFRONTI DELLA SENTENZA DEL TAR PIEMONTE , SEZ.II, n. 326/2013- AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO**

N. 38/2013 DEL 27 SET. 2013

Pareri prescritti dalla normativa vigente

Parere di regolarità tecnica dell'atto:
~~FAVOREVOLE~~

FAVOREVOLE/~~NON~~

L'Ufficio competente ad esprimere il suddetto parere è individuato in base alla materia

Susa . 25 SET. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

[Handwritten signature]

Parere di regolarità contabile dell'atto:
~~FAVOREVOLE~~

FAVOREVOLE/~~NON~~

Susa . 25 SET. 2013



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

[Handwritten signature]

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

ROMA

Ricorso in appello

per l'ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE SOCIALE" con sede in Torino, Via Artisti, 36, C.F. 97557070014, iscritta nel registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 4654 in data 4/11/1994, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante Sig. Francesco Santanera, la U.T.I.M. - UNIONE PER LA TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ INTELLETTIVA (già U.T.I.M. - UNIONE PER LA TUTELA DEGLI INSUFFICIENTI MENTALI) con sede in Torino, Via Artisti, 36, C.F. 97549820013, iscritta nel registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 1223/94 in data 30/03/1994, in persona del Suo Presidente e legale rappresentante Sig. Vincenzo Bozza e la U.L.C.E.S. - UNIONE PER LA LOTTA CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE, con sede in TORINO, Via Artisti, 36, C.F. 80097790010, iscritta nel registro del Volontariato della Regione Piemonte con D.P.G.R. n. 2075 in data 01/06/1993, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore Sig.ra Luisa Maria Ponzio, tutte rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente per delega a margine del presente atto dall'avv. Roberto Carapelle del Foro di Torino (cod. fisc. CRPRRT61M05L219Y) e dall'avv. Cinzia De Micheli del Foro di Roma (C.F. DMCCNZ57B47H501C) ed elettivamente domiciliate nello studio della seconda in Roma, Via Tacito n. 23, che dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 c.p.c. ed ex art. 51 D.L. 112/2008 presso la Casella di Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 D.M.

Noi sottoscritti, nella nostra qualità di legali rappresentanti di Associazione Promozione Sociale, U.T.I.M. e U.L.C.E.S., deleghiamo a rappresentare e a difendere i suddetti organismi nel presente procedimento, in ogni sua fase e grado, gli avv. Roberto Carapelle e Cinzia De Micheli, conferendogli congiuntamente e disgiuntamente tutti i poteri di legge, espressamente compresi, ma solo a titolo esemplificativo, quello di proporre domande nuove, anche cautelari, e motivi aggiunti. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'avv. Cinzia De Micheli in Roma, Via Tacito n. 23. Prestiamo altresì il consenso al trattamento dei dati dei suddetti organismi ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE
Via Artisti 36 - 10124 TORINO
Cod. Fisc. 97557070014

UTIM
Unione per la tutela
delle persone con disabilità intellettiva

UNIONE PER LA LOTTA
CONTRO L'EMARGINAZIONE SOCIALE
10124 TORINO - Via Artisti 36

Visto per autentica delle
firme che precedono
Torino, 12 settembre 2013

(avv. Roberto Carapelle)

17/07/2008, o agli indirizzi di PEC avvcarapelle@pec.carapelle-clivio.it e cinziademicheli@ordineavvocatiroma.org, comunicati all'Ordine di riferimento ai sensi della L. 02/2009, o ai numeri di fax 011.6508197 e 0774.1920319

contro

il CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA", in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Susa (TO), Piazza S. Francesco n. 4, rappresentato e difeso nel corso del giudizio di primo grado dall'avv. Antonio Ciccía ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Torino, Via Susa n. 23

per l'annullamento e/o la riforma,

previa sospensione dell'esecutività e l'adozione di altre opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 98 del D.lvo 02/07/2010 n. 104

della sentenza n. 326/2013 (allegata sub a in copia autentica) adottata dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. II, con cui è stato parzialmente respinto il ricorso proposto dall'attuale ricorrente contro l'attuale resistente.

FATTO

- 1) L'Associazione Promozione Sociale è un'organizzazione di volontariato senza fini di lucro avente lo scopo statutario di promuovere il riconoscimento concreto delle esigenze e dei diritti della fascia più debole della popolazione, con particolare riguardo alle persone che non sono in grado di autodifendersi a causa dell'età (minori) o delle condizioni psico-fisiche (handicappati con limitata autonomia, anziani, malati cronici non autosufficienti ecc.) (cfr. art.2 dello Statuto – doc.2 del fascicolo di primo

grado).

Per conseguire il predetto obiettivo, l'Associazione Promozione Sociale opera nell'ambito delle norme della L. 11/08/1991 n. 266 e svolge attività di documentazione, studio, ricerca, informazione, consulenza e promozione culturale e sociale, di tutela dei diritti, di promozione dei necessari interventi e servizi di prevenzione del disagio e dell'emarginazione e delle occorrenti prestazioni individuali, familiari e sociali, nonché ogni altra attività consentita alle organizzazioni di volontariato (cfr. art.3 dello Statuto – doc.2 del fascicolo di primo grado).

- 2) La U.T.I.M. – Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva (già U.T.I.M. - Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali) è un'associazione senza fini di lucro avente lo scopo statutario di proteggere, promuovere e tutelare sotto qualsiasi aspetto ed in forma di volontariato gli interessi ed i diritti degli insufficienti mentali (cfr. art.2 dello Statuto – doc.3 del fascicolo di primo grado).

Per conseguire il predetto obiettivo, la U.T.I.M. si propone di lottare contro ogni forma di emarginazione sociale e svolgere attività conseguenti; promuovere iniziative per il raggiungimento del benessere psico-fisico e l'inserimento nella vita sociale degli handicappati; promuovere indagini e ricerche sulle cause di emarginazione per proporre idonee soluzioni; operare per la conoscenza e l'applicazione delle vigenti leggi e promuovere azioni dirette ad ottenerne eventuali modifiche; stabilire e mantenere contatti con le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti, le Associazioni, le Forze Sociali e Politiche, stimolare gli Amministratori degli Enti Pubblici ad adeguare ed istituire i servizi necessari a soddisfare le esigenze di ogni cittadino; sensibilizzare la popolazione sui problemi

degli insufficienti mentali promuovendo convegni, congressi, conferenze, tavole rotonde e dibattiti, attivare servizi di supporto per l'insufficiente mentale e per la sua famiglia per integrare i servizi esistenti nella Regione Piemonte gestiti dall'Ente Pubblico (cfr. art.3 dello Statuto – doc.3 del fascicolo di primo grado).

- 3) La U.L.C.E.S. è un'associazione senza fini di lucro avente lo scopo statutario di promuovere i diritti degli emarginati sociali e di coloro che non sono in grado di autodifendersi (cfr. art.1 dello Statuto – doc.4 del fascicolo di primo grado).

Per conseguire il predetto obiettivo la U.L.C.E.S. si propone di lottare contro ogni forma di emarginazione sociale e di svolgere le attività conseguenti, di promuovere i diritti dei minori, degli handicappati e degli anziani, intervenendo, se necessario, anche nelle sedi giudiziarie, contro ogni forma di discriminazione, abuso, maltrattamento e altre violazioni dell'integrità e della dignità delle persone, in particolare di quelle ammalate e/o non autosufficienti; di informare l'opinione pubblica e le autorità sui vari problemi degli emarginati sociali (cfr. art.2 dello Statuto – doc.4 del fascicolo di primo grado).

- 4) L'Assemblea del Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa", con la deliberazione n. 11 del 13/04/2012, avente ad oggetto: *"Programmazione delle attività e dei servizi del Consorzio per l'anno 2012. Definizione linee di indirizzo residue"*, approvava una serie di misure di contenimento della spesa incidenti sulla posizione di minori, disabili ed anziani non autosufficienti (doc.5 del fascicolo di primo grado).
- 5) Gli organismi ricorrenti ritenevano illegittime alcune delle misure approvate con la suddetta deliberazione e, conseguentemente,

proponavano ricorso alla II Sezione del TAR Piemonte (R.G. 706/2012) al fine di chiederne l'annullamento per le ragioni che seguono:

- i. anzitutto, i ricorrenti evidenziavano che la deliberazione era illegittima in quanto era stata omessa la richiesta dei pareri di regolarità tecnica e contabile, in palese violazione dell'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000;
 - ii. quindi, i ricorrenti contestavano il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato;
 - iii. in terzo luogo, i ricorrenti, con riferimento alla retta dovuta dagli utenti disabili ed anziani non autosufficienti, contestavano le previsioni della deliberazione impugnata che imponevano di conteggiare l'intero reddito ai fini della compartecipazione, senza detrarre la quota per le spese personali;
 - iv. inoltre, venivano contestate le misure che imponevano un aumento della compartecipazione degli utenti disabili al costo della mensa e del trasporto, nonché la compartecipazione sia ai servizi di educativa territoriale sia al servizio di assistenza domiciliare "Gabbianella" riguardante i bambini con grave disabilità;
 - v. erano anche oggetto di contestazione le misure che, ancora nel riferirsi ai criteri di compartecipazione alla retta, conferivano rilevanza alla situazione economica dei familiari dell'utente e che, in caso di risparmi o di proprietà immobiliari dell'utente, escludevano l'integrazione della retta senza la previsione di alcuna franchigia;
 - vi. infine, gli organismi ricorrenti impugnavano le previsioni della delibera consortile riguardanti il mantenimento delle liste di attesa e la previsione di attivazione di nuovi interventi solo in caso di dimissioni.
- 6) Con la sentenza n. 326/2013 in data 14 marzo 2013, la II Sezione del TAR

Piemonte accoglieva il motivo di ricorso volto a contestare il mantenimento delle liste di attesa, mentre respingeva tutti gli altri motivi di ricorso.

Gli organismi ricorrenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, con il presente appello impugnano la suddetta sentenza del TAR Piemonte per i seguenti

MOTIVI

I. PREMESSA

1. La sentenza impugnata è viziata sotto molteplici profili.

Il TAR Piemonte fonda il proprio convincimento sulla base degli atti e dei documenti citati in narrativa e su una serie di principali considerazioni:

a) in primo luogo, il TAR ritiene che il Consorzio resistente ben abbia fatto a non richiedere i pareri dei responsabili dei servizi in quanto la delibera impugnata sarebbe mero "atto di indirizzo" e, come tale, non sottoposta alla disciplina di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 267/2000: *"(...) deve tuttavia evidenziarsi la natura di mero atto "di indirizzo" della delibera in questione, la quale ha compiuto alcune scelte di "programmazione" della futura attività (come si evince dal titolo della delibera medesima) a fronte della drastica riduzione delle risorse economiche sofferta dall'ente"* (pag. 14 della sentenza impugnata);

b) in secondo luogo, il TAR ritiene che la delibera impugnata con il ricorso di primo grado sia adeguatamente motivata, in quanto cita la precedente delibera del 30 marzo 2012 che contiene la motivazione delle misure adottate: *"Quanto al dedotto difetto di motivazione, poi, non può non rilevarsi che il testo del verbale del 13 aprile 2012 – pur*

di per sé piuttosto scarso, in quanto si dà unicamente atto della necessità di operare i "tagli" – dà per evidente presupposto i "passaggi" delle "precedenti due sedute dell'Assemblea" nonché "degli incontri propedeutici delle tre sedute del Gruppo di Lavoro Assembleare". Già solo a voler considerare la precedente delibera del 30 marzo 2012 (la quale, come detto, costituisce anch'essa atto impugnato nel presente giudizio), risulta del tutto evidente (nonché sussistente) la motivazione delle misure adottate" (pag. 15 della sentenza impugnata);

- c) venendo al contenuto del provvedimento impugnato, il TAR considera legittime le previsioni ivi contenute che impongono agli utenti disabili e agli anziani non autosufficienti ospiti di un centro residenziale e agli anziani inseriti in strutture a gestione diretta di conteggiare l'intero reddito ai fini della compartecipazione, senza detrarre la quota per le spese personali. Ciò sull'assunto che la D.G.R. n. 37-6500 della Regione Piemonte non avrebbe natura precettiva in quanto *"pur individuando criteri uniformi per la compartecipazione degli utenti (anziani non autosufficienti) alla spesa dei servizi socio-assistenziali (tra i quali, per quello che qui rileva, la previsione della invocata "franchigia" per spese personali), ha tuttavia inserito siffatte previsioni generali nell'ambito del sistema degli incentivi (di natura economica) da riconoscere agli enti che le avessero recepite"* (pag. 17 della sentenza impugnata);
- d) il TAR giudica, quindi, legittime anche le previsioni che introducono la compartecipazione ai centri pomeridiani per disabili, all'educativa territoriale disabili, adolescenti e giovani e all'assistenza domiciliare

dei disabili e l'onere per i soggetti disabili non autosufficienti di farsi carico di una quota del costo di mensa e trasporto connesso alla frequenza di centri diurni senza il rispetto della franchigia prevista dalle D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e 56-13332 del 15/02/2010, sull'assunto che *"le indicazioni normative regionali (prese dalle ricorrenti a parametro di legittimità) risultano prive di specifiche sanzioni, ed anzi inserite nel sistema di incentivazione prima descritto, ma esse sono altresì da interpretarsi come meramente programmatiche alla luce dei tagli dei trasferimenti operati dalla stessa Regione Piemonte a danno degli enti erogatori"* (pag. 21 della sentenza impugnata).

Lo stesso ragionamento viene svolto dal TAR per ritenere legittime le previsioni che, in caso di risparmi o di proprietà immobiliari dell'utente, escludono l'integrazione della retta senza la previsione di alcuna franchigia: *"Deve in questo caso richiamarsi quanto già esposto in precedenza circa la natura meramente programmatica, e non certo attualmente precettiva, del parametro di legittimità invocato, il quale – come già in precedenza – è costituito dalla d.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007"* (pag. 24 della sentenza impugnata);

- e) quindi il TAR ha ritenuto legittima la parte della delibera impugnata con il ricorso di primo grado che ha conferito rilevanza alla situazione economica dei familiari dell'utente ai fini dell'abbattimento del 30% del contributo spettante ai disabili come integrazione al minimo vitale e dell'azzeramento della quota per spese personali in relazione a inserimenti in strutture a gestione diretta, ritenendo che non possa essere confermato il consolidato orientamento della giurisprudenza

amministrativa secondo cui il principio di evidenziazione della situazione economica del solo assistito è idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale: *"Tale prospettazione, tuttavia, non può oggi ritenersi più valida, essendo stata autorevolmente smentita dalla recente sentenza n. 296 del 2012 della Corte costituzionale la quale ha, in sintesi, ritenuto che la disposizione di cui all'art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109 del 1998 non costituisce un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili gravi"* (pag. 23 della sentenza impugnata);

f) infine, il TAR ha ritenuto illegittima la previsione di liste di attesa per la fruizione dei servizi di educativa territoriale per i disabili e di assistenza domiciliare per i disabili.

2. I passaggi appena citati per esteso costituiscono l'intera motivazione del TAR Piemonte sulla questione originata dai fatti descritti in premessa.

Detta motivazione è, al tempo stesso, chiaramente insufficiente e radicalmente errata nella sua lacunosità, per le ragioni che si vanno ad esporre.

II. SULL'AFFERMAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA SECONDO CUI LA DELIBERA DEL CONSORZIO RESISTENTE SAREBBE MERO ATTO DI INDIRIZZO -- ECCESO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

3. Il TAR Piemonte ha errato nel qualificare l'atto impugnato come mero

atto di indirizzo politico, in quanto la delibera n.11/A/2012 del Consorzio resistente ha un contenuto dispositivo puntualmente determinato che non lascia alcun margine valutativo al susseguente (del tutto eventuale) atto di esecuzione.

In tal senso depone inequivocabilmente il suo contenuto, sia nella premessa che nella parte dispositiva, che non pare correlabile con la mera prefissione di obiettivi per una presunta e non identificabile attività normativa dell'organo consiliare o dei dirigenti preposti ai vari servizi.

La conferma di quanto detto risiede nella circostanza che il Consorzio resistente ha dato immediatamente attuazione alle previsioni contenute nella delibera, senza attendere l'approvazione di ulteriori atti di attuazione e recepimento. La decorrenza delle singole misure è poi indicata precisamente nella stessa delibera, che prevede due date di entrata in vigore delle modifiche (il 1° maggio 2012 o il 1° giugno 2012 a seconda della misura di riferimento). Non trova, dunque, alcuna conferma nei fatti l'assunto del TAR Piemonte secondo cui le scelte c.d. di "programmazione" contenute nella delibera avrebbero necessità *"di ulteriori atti di attuazione e recepimento (ancorché di natura vincolata, l'indirizzo" espresso dall'Assemblea consortile apparendo, nella specie, conformativo della determinazione definitiva) che dovranno essere adottati da parte del Consiglio di amministrazione o dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze"* (pag. 15 sentenza impugnata).

Tanto basta per negare che si possa, anche con un notevole sforzo interpretativo, attribuire natura politica ad una siffatta deliberazione.

L'immediata lesività della delibera del Consorzio resistente si manifesta per il suo contenuto volto a modificare in maniera sensibile e con decorrenza pressoché immediata l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali facenti capo al Consorzio.

Ne è ben conscio lo stesso Consorzio appellato che, in sede di approvazione della deliberazione n. 38/A/2012 (prodotta in giudizio dal medesimo avanti al TAR Piemonte in data 16.01.2013), avente ad oggetto nuove determinazioni sulla compartecipazione al costo dei servizi di mensa e trasporto da parte degli ospiti dei centri diurni per i disabili – ovvero uno dei temi affrontati dalla delibera impugnata con il ricorso di primo grado – ha questa volta richiesto sia il parere di regolarità tecnica dell'atto, sia il parere di regolarità contabile dell'atto, in quanto - a dire dell'Ente - "Pareri prescritti dalla vigente normativa".

Conseguentemente, anche in relazione alla delibera impugnata, dovevano necessariamente essere richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati, come previsto dall'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

III. SULL'AFFERMAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA SECONDO CUI LA DELIBERA DEL CONSORZIO RESISTENTE SAREBBE SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

4. Neppure appare condivisibile l'affermazione della sentenza impugnata che, da un lato, evidenzia la scarsezza di motivazione della delibera impugnata, ma che nel contempo la giudica sufficientemente motivata per

richiamo alla precedente delibera del 30 marzo 2012.

Va, infatti, evidenziato che le due delibere, per quanto collegate, hanno ad oggetto l'approvazione di misure diverse riguardanti progetti diversificati. Anche la delibera impugnata, in considerazione peraltro dell'importanza delle modifiche che andava ad approvare, avrebbe necessitato un ulteriore approfondimento delle ragioni che inducevano l'ente alla sua approvazione.

IV. TERZO MOTIVO DI RICORSO - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

5. Venendo all'esame delle singole misure approvate con la delibera del Consorzio resistente, anzitutto la sentenza impugnata è vistosamente viziata laddove ha ritenuto che il Consorzio resistente potesse conteggiare anche le spese personali nella quota per la compartecipazione degli utenti ai costi dei servizi socio-assistenziali (terzo motivo di ricorso).

Difatti tale previsione si pone in diretto contrasto con l'art. 4.1. della D.G.R. n. 37-6500 del 23 luglio 2007 della Regione Piemonte il quale prevede che in ogni caso *“Una somma non inferiore a 110 euro mensili (somma adeguata annualmente su base ISTAT) deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali”*.

Né si può fondatamente sostenere che la suddetta previsione regionale non abbia contenuto immediatamente precettivo ma solo programmatico per il solo fatto che *“l'adeguamento a tali previsioni generali costituiva non un obbligo ma un mero invito ai vari enti interessati, proprio perché non sostenuto da alcuna sanzione, ma anzi – al contrario –*

accompagnato dal riconoscimento di somme a titolo di incentivo. Ne consegue che anche la previsione dell'invocata "franchigia", lungi dal costituire un obiettivo necessario per gli enti erogatori, deve giuridicamente qualificarsi come semplice onere in vista dell'ottenimento degli incentivi. Si trattava, pertanto, di un obiettivo solo tendenziale, la cui manata realizzazione non può quindi ridondare in vizio di legittimità" (pag. 17 della sentenza impugnata).

La D.G.R. n. 37-6500 della Regione Piemonte individua criteri uniformi per la compartecipazione degli utenti alla spesa dei servizi sanitari e socio-assistenziali; tra questi criteri uniformi rientra la invocata franchigia per spese personali. Non si può dubitare dell'immediata precettività di tale delibera, la quale tra l'altro non fa altro che recepire un criterio di buon senso: come è ovvio, è assolutamente necessario che ai soggetti con handicap in situazione di gravità e agli ultrassessantacinquenni non autosufficienti che ricevono prestazioni socio-sanitarie venga lasciata la piena disponibilità di una somma di denaro (che la Giunta Regionale del Piemonte, con la succitata delibera n. 37/2007, ha quantificato in euro 110,00, ma che – a seguito di rivalutazione Istat – è stata per il 2012 dell'importo di euro 122,27) per le loro piccole spese personali, ad esempio per l'acquisto di vestiti o di farmaci non forniti gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale.

Non è neppure corretto affermare che la violazione della D.G.R. n. 37-6500 della Regione Piemonte non sarebbe sorretta da alcuna sanzione. Anzitutto, non risulta a questa difesa che la precettività di un provvedimento amministrativo dipenda dall'esistenza o meno di una

sanzione per coloro che non si conformino al suo contenuto.

In ogni caso, nel caso di specie la sanzione esiste eccome, e consiste nella mancata erogazione dell'incentivo per gli Enti che spontaneamente non recepiscono i contenuti della D.G.R. stessa. La Giunta della Regione Piemonte ha messo a disposizione degli Enti gestori delle attività socio-assistenziali la somma annua di 5 milioni di euro alla condizione *imperativa* che detti enti applicassero correttamente le norme approvate.

Anche la circolare n. 3458/30 in data 24/03/1999 dell'Assessorato alla sanità ed assistenza della Regione Piemonte prevede che sono esentati *"dalla contribuzione al costo dei servizi offerti dai centri diurni (compresi le prestazioni di mensa e trasporto e ogni altra prestazione attinente ai servizi stessi) i soggetti il cui reddito e patrimonio individuale sia inferiore al minimo vitale determinato dagli stessi enti gestori"* (doc.1).

La piena applicabilità della predetta circolare è confermata dal contenuto della lettera inviata il 29/03/2011 dalla Direzione delle politiche sociali della Regione Piemonte al Presidente del C.I.S.S. 38 in cui viene precisato quanto segue: *"Questa Amministrazione, con nota del 24 marzo 1999 prot. 3458/30 ha previsto per le persone disabili che frequentano i Centri diurni la compartecipazione al solo costo delle prestazioni di mensa e trasporto in base all'ammontare del reddito e del patrimonio mobiliare ed immobiliare individuale, prevedendo l'esenzione di quei soggetti il cui reddito e patrimonio individuale sia inferiore al minimo vitale determinato dagli Enti gestori"* (doc.2).

Nella D.G.R. 6 aprile 2009 n. 39-11190 della Regione Piemonte, Allegato C, punto 4.1 è stabilito che il minimo vitale nel 2007 era di euro 591,81.

Detto importo, in base ai dati Istat, era nel 2012 di euro 657,80, più del doppio della pensione erogata nel 2012 alle persone invalide (pari ad euro 267,57).

In ogni caso anche l'art. 24, comma 1, lett. g), della l. 08/11/2000, n. 328 prevede, conformemente alla disposizione citata, il *“riconoscimento degli emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali, in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota pari al 50 per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto beneficio dell'assistito”*.

Non può essere condivisa l'affermazione della sentenza impugnata *“nel senso di una mancanza di precettività del parametro invocato”* (pag. 19 della sentenza impugnata). Anche in assenza dell'esercizio della delegazione da parte del Governo, il criterio direttivo indicato dal legislatore statale non può infatti essere considerato *“lettera morta”*.

Va in ogni caso sottolineato che, anche a prescindere dall'effettiva precettività della D.G.R. n. 37-6500, la misura approvata dal Consorzio resistente si scontra con i più elementari principi di ragionevolezza e di rispetto della dignità umana che debbono in ogni caso connotare l'attività amministrativa.

In proposito si richiama la condivisibile pronuncia del TAR Veneto che con ordinanza 19.11.2009, n. 1040 ha statuito: *“(....) l'atto impugnato, che è la deliberazione con la quale la Conferenza dei Sindaci ha approvato un incremento – fino al 100% delle disponibilità economiche*

personali – della compartecipazione delle persone disabili inserite nelle strutture residenziali, appare in contrasto con il principio di ragionevolezza e con la previsione dell'art. 11 del regolamento di funzionamento dei servizi residenziali (cfr. il doc. 5 allegato al ricorso) che afferma l'esistenza di spese personali a carico del disabile".

*

V. QUARTO MOTIVO DI RICORSO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

6. La sentenza impugnata non appare condivisibile neppure nella parte in cui ritiene che siano legittime le previsioni della delibera impugnata che introducono la compartecipazione all'educativa territoriale disabili, adolescenti e giovani e all'assistenza domiciliare dei disabili e l'onere per i soggetti disabili non autosufficienti di farsi carico di una quota del costo di mensa e trasporto connesso alla frequenza di centri diurni senza il rispetto della franchigia prevista dalle D.G.R. n. 39-11190 del 06/04/2009 e 56-13332 del 15/02/2010 e comunque in violazione dell'art. 23 della Costituzione. Lo stesso dicasi per le previsioni che, in caso di risparmi o di proprietà immobiliari dell'utente, escludono l'integrazione della retta senza la previsione di alcuna franchigia.

Anzitutto, il TAR Piemonte erra a ritenere che gli organismi ricorrenti dovessero impugnare il regolamento consortile di assistenza economica al fine di censurare l'aumento della compartecipazione per i centri diurni per disabili. Il regolamento consortile suddetto prevede infatti la compartecipazione, ma non ne stabilisce il *quantum*, ed è su quest'ultimo

aspetto che si concentrano le censure degli odierni appellanti.

Quindi, il TAR afferma erroneamente che le D.G.R. invocate dagli organismi ricorrenti quale parametro di legittimità *"Non solo (...) risultano prive di specifiche sanzioni, ed anzi inserite nel sistema di incentivazione prima descritto, ma esse sono altresì da interpretarsi come meramente programmatiche alla luce dei tagli dei trasferimenti operati dalla stessa Regione Piemonte a danno degli enti erogatori"* (pag. 21 della sentenza impugnata).

Al riguardo, ci si limita a richiamare le argomentazioni già esposte al punto precedente. Le indicazioni normative regionali sono vincolanti, in quanto la sanzione alla loro violazione consiste proprio nella mancata erogazione dell'incentivo. Si richiamano altresì i chiari contenuti della circolare n. 3458/30.

Inoltre si rammenta che l'art. 23 della Costituzione stabilisce che *"nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge"*. Ne consegue che i Comuni, singoli o associati, non essendo titolari di alcun potere legislativo, devono limitarsi ad attuare le leggi vigenti in materia di contribuzioni economiche, disponendo – a loro discrezione – eventuali disposizioni più favorevoli per i cittadini.

Si tenga presente che lo Stato eroga alle persone con handicap grave o gravissimo la (misera) pensione mensile di euro 275,87 con la quale dovrebbero provvedere ad alimentarsi, vestirsi, pagare l'affitto e via scorrendo. Se poi i menzionati soggetti devono essere continuamente assistiti e sorvegliati 24 ore su 24 (alzati, vestiti, imboccati, puliti a causa della doppia incontinenza ...), lo Stato versa l'indennità di

accompagnamento di euro 499,27, corrispondenti a ben 16,39 euro al giorno.

Nel caso in esame, il Consorzio resistente pretende il versamento di euro 150,00 mensili per la frequenza al centro diurno a coloro che, essendo gravemente colpiti da handicap intellettuale, ricevevano nel 2012 la pensione mensile di euro 267,57. Ci pare che una siffatta richiesta, che lascia nelle tasche del singolo richiedente ben euro 117,57, rappresenti un atto di grave ingiustizia sociale.

Né si può ritenere che debbano essere i familiari ad intervenire economicamente per corrispondere il costo totale relativo alle esigenze sanitarie e sociali di un parente nei cui riguardi i Lea obbligano il Servizio sanitario nazionale a garantire le prestazioni socio-sanitarie (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2011, le cui norme sono cogenti in base all'art. 54 della l. 289/2002, allegato 1 C), non solo in base al citato art. 23 della Costituzione e alle motivazioni già esposte, ma anche per le ulteriori ragioni che si andranno ad esporre nel paragrafo seguente.

Gli organismi ricorrenti hanno sempre sostenuto e sostengono che coloro che beneficiano di prestazioni socio-sanitarie previste dai Lea debbono contribuire alle relative spese. Detta compartecipazione deve essere, però, conforme alle disposizioni dell'art. 25 della l. 328/2000, dei Lea e dei d.lgs. 109/1998 e 130/2000. Ne consegue che qualunque sia la valutazione in merito alla precettività delle deliberazioni della Giunta regionale del Piemonte, in ogni caso il Conisa doveva e deve rispettare la normativa statale.

Con specifico riguardo ai costi per beneficiare dei servizi di mensa e trasporto, gli attuali appellanti ritengono che tali prestazioni rientrino nell'ambito dei Lea. In primo luogo, si osserva che la frequenza dei centri diurni è un'attività che consente ai genitori del disabile di provvedere sia a tutte le altre esigenze socio-sanitarie, sia a quelle economiche. L'unica entrata del soggetto disabile è infatti costituita dalla pensione mensile di euro 275,871

A ciò si aggiunga che la frequenza del centro diurno contribuisce a conservare la massima autonomia possibile a persone che, a causa delle gravità delle condizioni di salute, non sono in grado di frequentare la scuola. Oltretutto, l'alternativa alla frequenza del centro diurno è il ricovero a tempo pieno, che comporta costi ben maggiori a carico delle finanze pubbliche (le rette di ricovero ammontano a non meno di euro 100 al giorno e, nei casi più gravi, possono arrivare anche a euro 200 giornalieri).

Va anche precisato che i centri diurni sono frequentati al massimo per 1.800 ore annuali, mentre le ore in cui i soggetti con disabilità intellettiva grave devono essere assistiti sono pari a 8.760 ore (365 giorni per 24 ore); rimangono dunque "scoperte" 6.960 ore.

Poiché l'importo dell'indennità di accompagnamento nel 2012 era di euro 492,97, l'ammontare annuo risulta di euro 5.915,64; pertanto l'importo dell'indennità di accompagnamento è inferiore ad un euro all'ora. Ne consegue che le spese di mensa e trasporto non possono nemmeno essere prelevate dall'indennità di accompagnamento sia perché detta indennità non rientra tra i redditi, sia perché ha lo scopo di compensare (purtroppo

solo in minima parte) le maggiori spese che sono a carico delle persone con handicap grave rispetto ai cittadini privi di menomazioni, sia per il fatto che l'importo è assolutamente insufficiente a coprire le maggiori spese dei soggetti con handicap grave durante il periodo di permanenza a casa con i congiunti. Si ricorda che l'indennità di accompagnamento viene erogata alle persone con invalidità 100% che abbisognano di *"assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita"*, come precisa la L. 18/1980.

In materia di trasporti delle persone con disabilità, si segnalano all'attenzione del Collegio due recenti pronunce: la sentenza n. 1047/2011 del TAR Lombardia, Sez. Brescia, in cui viene dichiarata *"l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui non hanno esteso la gratuità del servizio di trasporto al centro diurno disabili, che deve essere garantito dall'ente locale"* e la sentenza n. 1823/2013 del TAR Lombardia, Sez. Milano, in cui è stabilito che *"Poiché non risulta contestato che il servizio previsto sia di livello almeno semiresidenziale, deve ritenersi che il servizio di trasporto [dei soggetti con disabilità ai centri sociali, educativi e riabilitativi] rientri tra le prestazioni sociali considerate dalla norma, senza che occorra verificare se rientra anche tra i Liveas"*.

*

VI. QUINTO MOTIVO DI RICORSO - ECCESO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESO DI POTERE PER ERRORE E TRAVISAMENTO DEI FATTI.

7. La sentenza del TAR Piemonte appare infine criticabile nella parte in cui ha ritenuto legittimo il riferimento alla situazione economica dei familiari

di disabili o anziani non autosufficienti ai fini dell'abbattimento del 30% del contributo spettante ai disabili come integrazione al minimo vitale e dell'azzeramento della quota per spese personali in relazione a inserimenti in strutture a gestione diretta.

L'avviso del TAR è fondato sulla recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 296/2012 la quale ha ritenuto che la disposizione di cui all'art. 3, comma 2-ter, del d.lgs. n. 109/1998 non costituisce un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e dei disabili gravi: *"non è dato rinvenire, nell'attuale sistema legislativo (quale interpretato alla luce della richiamata sentenza n. 296 del 2012 della Corte costituzionale), una direttiva o un principio che giuridicamente imponga agli enti erogatori delle prestazioni socio-assistenziali di evidenziare – nella valutazione delle condizioni economiche degli utenti disabili gravi e/o anziani non autosufficienti – la situazione economica del solo assistito"* (pagg. 23-24 della sentenza impugnata).

Si richiama al riguardo l'orientamento consolidato di questo Collegio secondo cui *"deve ritenersi che il citato art. 3, comma 2-ter, pur demandando in parte la sua attuazione al successivo decreto, abbia introdotto un principio, immediatamente applicabile, costituito dalla evidenziazione della situazione economica del solo assistito, rispetto alle persone con handicap permanente grave e ai soggetti ultra sessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali. Tale regola non incontra alcun ostacolo per la sua immediata applicabilità e il citato decreto, pur*

potendo introdurre innovative misure per favorire la permanenza dell'assistito presso il nucleo familiare di appartenenza, non potrebbe stabilire un principio diverso dalla valutazione della situazione del solo assistito; di conseguenza, anche in attesa dell'adozione del decreto, sia il legislatore regionale sia i regolamenti comunali devono attenersi ad un principio, idoneo a costituire uno dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, attendendo proprio ad una facilitazione all'accesso ai servizi sociali per le persone più bisognose di assistenza" (Cons. Stato, 1607/2011).

Ad avviso di questa difesa e degli organismi ricorrenti l'orientamento sinora espresso da codesto Collegio non dovrebbe essere modificato a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 296/2012.

Anzitutto, la Consulta si è pronunciata sulla legittimità costituzionale di una legge regionale, ma non ha detto che le norme statali di riferimento sono da considerare incostituzionali. La Corte costituzionale ha stabilito, in maniera non condivisibile, che le vigenti norme sulle contribuzioni (art. 25 della l. 328/2000 e d.lgs. 109/1998 e 130/2000) non rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni, ma non ha sancito – né poteva farlo – che le succitate disposizioni di legge non facciano più parte del vigente ordinamento giuridico e che, quindi, non debbano più essere applicate.

Pertanto è assolutamente errato affermare che non è *non è dato rinvenire, nell'attuale sistema legislativo (quale interpretato alla luce della richiamata sentenza n. 296 del 2012 della Corte costituzionale), una direttiva o un principio che giuridicamente imponga agli enti erogatori delle prestazioni socio-assistenziali di evidenziare – nella valutazione*

delle condizioni economiche degli utenti disabili gravi e/o anziani non autosufficienti – la situazione economica del solo assistito. Infatti sono vigenti non soltanto i più volte citati art. 25 della l. 328/2000 e i decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, ma anche le norme sui Lea in cui è previsto che per le prestazioni alle quali hanno diritto i disabili gravi e gli anziani malati cronici non autosufficienti, le quote che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale devono essere corrisposte da *“utente/Comune”*, senza che mai vengano anche solo citati i congiunti dell’assistito.

A questo riguardo si ricorda nuovamente l’art. 23 della Costituzione in base al quale i congiunti sono tenuti a contribuire alle spese esclusivamente se detta prestazione è imposta *“in base alla legge”*.

In ogni caso, la Corte costituzionale fonda il proprio convincimento su considerazioni che a sommosso avviso di questa difesa sono criticabili (come peraltro evidenziato da autorevole dottrina, alle cui osservazioni si rimanda: cfr. doc.ti 3-4).

Uno degli argomenti di fondo della sentenza n. 296/2012 è l’asserita mancata emanazione del decreto amministrativo previsto al comma 2-ter dell’art. 3 del d.lgs 109/1998, come risulta modificato dal d.lgs. 130/2000, finalizzato a *“favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”*. Detta affermazione è smentita dai seguenti dati oggettivi. Il d.lgs. 130/2000 reca la data del 3 maggio 2000. In quel periodo il Parlamento stava discutendo la l. 328/2000, di riforma dell’assistenza, e conseguentemente il Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore aveva ritenuto corretto non emanare il decreto

amministrativo volto a “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” in considerazione del fatto che di questa questione si stava occupando il Parlamento. Reca la data dell’8 novembre 2000 la l. 328/2000 i cui artt. 14 (“Progetti individuali per la persona disabile), 15 (“Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti”) e 16 (“Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari”) stabiliscono, con norme molto precise, proprio le iniziative volte a “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”. Risulta pertanto evidente che i Presidenti del Consiglio dei Ministri che si sono succeduti a partire dal novembre 2000 (data di pubblicazione della l. 328/2000) hanno ritenuto opportuno non pubblicare il decreto amministrativo di cui sopra, avendo il Parlamento già provveduto a precisare in maniera dettagliata le norme volte a “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”.

Che oggi si voglia utilizzare questa circostanza per negare prerogative ai soggetti non autosufficienti pare del tutto strumentale e contrario alle finalità che le norme si prefiggevano.

Stupisce inoltre che la Corte costituzionale non abbia tenuto in alcun conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009: *“La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell’autonomia individuale e dell’indipendenza della persona disabile (v. l’articolo 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della*

persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)” (Cons. Stato, 31/05/2011, n. 5185).

A ciò si aggiunga che l’art. 2, comma 6, del d.lgs. 109/1998 vieta agli enti erogatori di prestazioni assistenziali di sostituirsi all’interessato nella richiesta degli alimenti. Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali, rispondendo ad una segnalazione pervenuta con cui si faceva presente che l’Inps – per il riconoscimento di particolari prestazioni sociali – richiedeva dati personali relativi alla situazione economica non solo degli interessati, ma anche di componenti il loro nucleo familiare, ha chiarito che: *“Al fine del riconoscimento di prestazioni sociali agevolate a persone con handicap permanente grave e ad ultrasessantacinquenni non autosufficienti l’Inps può raccogliere soltanto le informazioni personali riguardanti la situazione economica dell’interessato e non quelle del nucleo familiare di appartenenza”* (doc. 10 del fascicolo di primo grado).

Va altresì rilevato che, con la sentenza n. 36/2013, la Corte costituzionale ha precisato che *“l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore degli anziani non autosufficienti è elencata tra i Livelli essenziali di assistenza sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001”* ed ha definito non autosufficienti le persone anziane o disabili che non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l’aiuto determinante di altri, definizione che individua perfettamente le caratteristiche dei soggetti con disabilità grave che frequentano i centri diurni, compresi quelli gestiti

direttamente o indirettamente dal Conisa.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che codesto Collegio, nel confermare il proprio consolidato orientamento, possa riformare in parte qua la sentenza del TAR Piemonte.

VII. SULLA DICHIARATA INDISPONIBILITÀ DI RISORSE ECONOMICHE IN CAPO AL
CONISA - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO, ERRONEITÀ, CONTRADDITTORIETÀ
E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E
TRAVISAMENTO DEI FATTI.

8. Sia consentita, infine, una breve replica in merito alle considerazioni svolte dal Conisa nel corso del giudizio di primo grado in merito all'asserita mancanza di risorse economiche, argomento che pare aver influenzato la decisione del TAR Piemonte che in più occasioni ha posto in evidenza la legittimità delle misure imposte a carico di una fascia particolarmente debole della popolazione anche *"alla luce dei tagli dei trasferimenti operati dalla stessa Regione Piemonte a danno degli enti erogatori"* (pag. 21 della sentenza impugnata).

A tale riguardo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 94/2009, ha precisato che *«la particolarità del Servizio sanitario nazionale (...) richiede al legislatore ordinario di bilanciare le esigenze: da un lato di garantire egualmente a tutti i cittadini e salvaguardare sull'intero territorio nazionale il diritto fondamentale alla salute nella misura più ampia possibile; dall'altro di rendere compatibile la spesa sanitaria con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che è possibile ad essa destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi da realizzare in questo campo»*. Anche il Difensore civico della Regione

Piemonte, nella nota del 27 settembre 2009 inviata alla Direzione sanità della Regione Piemonte, in riferimento alla sopra citata sentenza, ha asserito giustamente che *«un corretto "bilanciamento" (...) mai deve omettere o trascurare o ritardare la doverosa tutela dei diritti fondamentali»* ed ha puntualizzato che *«il ridetto "bilanciamento" richiede a carico dell'Amministrazione una sorta di onere di dimostrazione: nel senso di dimostrare di aver fatto tutto il possibile, senza ritardi, omissioni e in ossequio a principi di equità, oltre che di legalità e trasparenza»*.

La questione del bilanciamento delle esigenze fondamentali di vita dei cittadini, riconosciute come diritti esigibili dai Lea, dovrebbe coinvolgere non solo le istituzioni nazionali ma anche quelle regionali e locali.

In particolare gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali, compreso il Conisa che, in base alla normativa regionale gestiscono i centri diurni, hanno il dovere istituzionale di fornire tempestivamente ai Comuni dei territori di loro competenza operativa i dati relativi alle funzioni obbligatorie sancite dalle vigenti disposizioni di legge, nonché gli elementi relativi alle spese facoltative.

Compete quindi ai Comuni, nell'approvazione dei loro bilanci di previsione stabilire le quote da erogare all'ente gestore delle attività riguardanti i Lea. Allo stato, non risulta che il Conisa abbia provveduto alla predisposizione dei programmi annuali di cui sopra.

*

ISTANZA DI SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA AI SENSI DELL'ART. 98

D.LVO 02/07/2010 N. 104 E MISURE CAUTELARI

9. In ogni caso si chiede che il Tribunale Ill.mo voglia sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 98 del D.lvo 02/07/2010 n. 104, nonché – quale ulteriore misura cautelare – sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

Il fumus boni iuris è integrato dai motivi di impugnazione della sentenza.

10. Quanto al *periculum in mora*, attesa la gravità delle conseguenze del provvedimento impugnato sugli interessi collettivi di cui sono portatori gli organismi ricorrenti, ampiamente esposte nel ricorso, appare di tutta evidenza l'interesse ad ottenerne l'immediata sospensione.

*

P.Q.M.

la ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE SOCIALE", la U.T.I.M. e la U.L.C.E.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, come in atti rappresentate, difese e domiciliate, chiedono che il Consiglio di Stato, previa sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e l'adozione di altre opportune misure cautelari ai sensi dell'art. 98 del D.lvo 02/07/2010 n. 104, voglia accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere il ricorso di primo grado e le seguenti conclusioni:

- in via cautelare, sospendere l'efficacia degli atti impugnati, e disporre ogni ulteriore misura cautelare idonea a garantire l'effettività della sentenza di merito;
- nel merito: annullare gli atti impugnati, nelle parti e per i motivi di cui in narrativa.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con riserva di proporre motivi aggiunti.

Si allega copia autentica della sentenza impugnata.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Circolare n. 3458/30;
- 2) Lettera in data 29/03/2011 della Direzione delle politiche sociali della Regione Piemonte;
- 3) Articolo del Prof. Massimo Dogliotti dal titolo *"Sul contributo chiesto ai parenti degli assistiti in tempi di crisi economica"*;
- 4) Articolo di Raffaele Zinelli dal titolo *"Le distruttive discriminatorie sentenze della Consulta sulla compartecipazione al costo delle prestazioni residenziali per gli anziani non autosufficienti"*;
- 5) Lettera aperta inviata al Presidente e ai componenti della Corte Costituzionale dal C.S.A.;
- 6) Rilevazione predisposta dall'Associazione "Con noi e dopo di noi" da titolo *"Quanto costa alla famiglia un congiunto con grave handicap intellettivo?"*;
- 7) Articolo di Mauro Perino dal titolo *"Soggiorni estivi: opportunità di socializzazione per gli utenti dei centri diurni per soggetti con grave disabilità intellettiva"*;
- 8) Determinazione n. 85-20102/2013.

Si dichiara che è stato versato il contributo unificato nella misura di Euro 975,00.

Torino- Roma, 12 settembre 2013

Avv. Roberto Carapelle

Avv. Cinzia De Micheli

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Oggi io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Torino, richiesto dalla ASSOCIAZIONE "PROMOZIONE SOCIALE", U.T.I.M. e U.L.C.E.S., come in atti rappresentate, difese e domiciliate, ho notificato il suesteso appello:

- a CONSORZIO INTERCOMUNALE SOCIO-ASSISTENZIALE
"VALLE DI SUSA", in persona del legale rappresentante pro tempore, consegnandone copia conforme all'originale al domicilio da questo eletto presso lo studio dell'avv. Antonio Ciccia in Torino, Via Susa n. 23 ed ivi
a

A MANI DI PALIERI
SEGRETERIA DELL'AVV. DOM.RIO
QUESTI E DOM.TO ASSENTI

TO 13 SET 2013

AZZINNIARI Giuseppina
Ufficiale Giudiziario
Corte d'Appello - Torino

Letto, confermato e sottoscritto
in originale firmato

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa Laura MUSSANO

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio del Consorzio il:
_____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Susa, lì _____

IL SEGRETARIO

Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 140, D. Lgs. 267/2000:

è stata trasmessa in elenco, con lettera prot. n. _____ in data _____ ai
Capigruppo Consiliari come prescritto dall' art. 125 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 (il relativo
testo è disponibile presso la Sede Consortile - Ufficio Segreteria).

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000)

E' divenuta esecutiva ai sensi di legge in data _____

decorso dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134, comma 3, D. Lgs.
267/2000)

Susa, lì _____

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Lì _____

VISTO:

IL SEGRETARIO
Dott. Giorgio GUGLIELMO